



COMUNE DI VEROLI
(Provincia di Frosinone)

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I

ISTRUZIONI DI VERSAMENTO ANNO 2007

Il Nuovo Regolamento per l'Applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 26/03/07;

ATTENZIONE: SONO STATI STABILITI NUOVI TERMINI DI VERSAMENTO

L'imposta può essere pagata:

- ? in due rate: delle quali la prima pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni in vigore l'anno precedente. La seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno applicando le aliquote e detrazioni deliberate per l'anno in corso ed effettuando l'eventuale conguaglio sulla prima rata versata;

PRIMA RATA/VERSAMENTO UNICO: 16 GIUGNO 2007

SECONDA RATA: 16 DICEMBRE 2007

Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento in unica soluzione entro la scadenza del mese di dicembre, con applicazione degli interessi nella misura del 3% ai sensi dell'art. 1, comma 4 bis, del D. L. 23 gennaio 1993, n. 16, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 1993, n. 75.

NB: In caso di ritardo nel pagamento: è possibile beneficiare del cosiddetto ravvedimento operoso che prevede sanzioni ed interessi ridotti, semprechè il pagamento venga effettuato entro un anno dalla data di versamento.

Si ricorda che ai sensi del comma 166 L. 27/12/2006, n. 297, il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato per arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

ATTENZIONE: SONO CAMBIATE LE MODALITA' DI VERSAMENTO

Per l'anno 2007 l'imposta deve essere corrisposta mediante:

? **Versamento sul C/C postale n. 46318044 intestato a COMUNE DI VEROLI - SERVIZIO TESORERIA ICI, o tramite modello F24.**

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA TRAMITE MODELLO F24

CODICE TRIBUTO: 3901- ICI abitazione principale	3906- ICI interessi
3903- ICI aree fabbricabili	3907-ICI sanzioni
3904- ICI altri fabbricati	CODICE COMUNALE L780

? **I bollettini di conto corrente postale n. 46318044 intestati a COMUNE DI VEROLI SERVIZIO TESORERIA ICI verranno recapitati in coincidenza della scadenza della rata in acconto, direttamente al domicilio del contribuente.**

In ogni altro caso sarà comunque possibile ritirare i bollettini intestati presso l'Ufficio Tributi dell'Ente.

ATTENZIONE: LE ALIQUOTE SONO RIMASTE INVARIATE (Delibera di C.C. n. 74 del 21/12/2006)

ABITAZIONE PRINCIPALE :

ALIQUOTA 5,5%°

Detrazione

103,29

*E' considerata **abitazione principale**, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica. E' parimenti considerata abitazione principale:l'unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da Cittadino Italiano residente all'estero per ragioni di lavoro a condizione che non risultata locata. Sono considerate parte integrante dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, quali esemplificativamente e non limitatamente, le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti a condizione che vi sia coincidenza nella titolarità con l'abitazione principale e l'utilizzo delle pertinenze avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento.*

È equiparata all'abitazione principale, ai sensi del Regolamento Comunale, ai fini dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta:

L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che trasferisce la residenza presso un istituto di ricovero e/o sanitario, a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

L'abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come dimora abituale ai sensi del citato comma secondo dell'art. 43 del Codice Civile;

L'abitazione concessa in uso gratuito a parenti fino al 3° grado che la occupano quale loro abitazione principale;

Due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'U. T. E. competente regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità immobiliari medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione all'U. T. E. competente;

L'abitazione di un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata quale abitazione principale, dai componenti il nucleo familiare dello stesso, secondo le risultanze anagrafiche.

Il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni che comportano l'equiparazione del proprio immobile all'abitazione principale ai fini della fruizione dell'aliquota ridotta e detrazione d'imposta mediante apposito modulo di dichiarazione da ritirarsi presso l'Ufficio Tributi. Il predetto modello, con allegata copia dell'avvenuto pagamento dell'Imposta in acconto, va prodotto all'Ufficio Tributi entro il termine del 16 giugno. Tuttavia saranno considerate valide le dichiarazioni prodotte oltre il termine del 16 giugno purché in regola con il pagamento sia per il versamento entro il 16 giugno sia per il versamento effettuato con ravvedimento operoso.

Al modello andrà inoltre allegata la seguente documentazione:

Abitazione locata con contratto registrato: copia del contratto di locazione con gli estremi dell'annotata registrazione;

Unità immobiliari contigue: copia della richiesta di unificazione delle unità immobiliari all'UTE competente;

Obbligo a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio per l'immobile posseduto nel Comune di Veroli, occupato quale abitazione principale dai componenti il proprio nucleo familiare secondo le risultanze anagrafiche: certificato di servizio dal quale risulta l'obbligo di residenza.

Coloro che hanno già prodotto il modello per gli anni precedenti non sono tenuti a presentarlo per l'anno 2007 sempreché non si siano verificate modificazioni nelle condizioni di diritto e di fatto che hanno dato luogo all'applicazione dell'aliquota ridotta e detrazione d'imposta.

Detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, del soggetto passivo disabile al 100%.

200,00

La condizione di disabile al 100% deve essere dimostrata e comunicata con idonea certificazione della A. S. L. da produrre unitamente al versamento in acconto nell'anno di riferimento. La detrazione spetta solo se il reddito complessivo del nucleo familiare risultante dal modello 730 o modello unico o in presenza dei soli redditi di lavoro dipendente dai modelli CUD non superi Euro 15.000,00=.

Detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nel cui nucleo familiare vi sia un disabile al 100%, in linea retta discendente di primo grado (figlio/a).

200,00

La detta detrazione spetta solo se il reddito complessivo del nucleo familiare risultante dal modello 730 o modello unico o in presenza dei soli redditi di lavoro dipendente dai modelli CUD non superi Euro 15.000,00=.

La condizione di disabile al 100% deve essere dimostrata e comunicata con idonea certificazione della A. S. L. da produrre unitamente al versamento in acconto nell'anno di riferimento.

Detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale per le giovani coppie per il primo anno di matrimonio

qualora le stesse si trovino in condizioni di disagio economico sociale comprovato dal modello 730 o modello unico o in presenza dei soli redditi di lavoro dipendente dai Modelli CUD per un reddito complessivo non superiore ad Euro 10.000,00=.

258,23

IMMOBILI POSSEDUTI IN AGGIUNTA ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE :**ALIQUOTA 6,5%°****AREE FABBRICABILI :****ALIQUOTA 4%°**

Per l'anno 2007 i valori imponibili in relazione alle varie tipologie di aree fabbricabili del Piano Regolatore Generale sono graduati a secondo che sia intervenuta la sola approvazione del Piano Regolatore Generale o la Concessione di edificabilità.

PROPRIETARI CHE ESEGUONO INTERVENTI VOLTI AL RECUPERO DI UNITA' IMMOBILIARI INAGIBILI O INABITABILI O INTERVENTI FINALIZZATI AL RECUPERO DI IMMOBILI DI INTERESSE ARTISTICO O ARCHITETTONICO LOCALIZZATI NEI CENTRI STORICI, OVVERO VOLTI ALLA REALIZZAZIONE DI AUTORIMESSE O POSTI AUTO ANCHE PERTINENZIALI OPPURE ALL'UTILIZZO DI SOTTOTETTI:

ALIQUOTA 4%°

L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. - (Art. 1, Legge n. 449/97, comma 5). Al fine di usufruire dell'aliquota ridotta occorre presentare: una copia della denuncia inizio attività ovvero del permesso di costruire rilasciato dal competente settore comunale.

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

SOGGETTI PASSIVI

Sono soggetti all'imposta il proprietario degli immobili di cui al precedente punto, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.

Nel caso di più soggetti passivi per il medesimo immobile, ciascun titolare del diritto è obbligato per la quota ad esso spettante. Tuttavia ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Comunale, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti I. C. I. effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché l'I. C.I. relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. La frazione di mese pari o superiore a 15 giorni è computata per intero.

MODALITA' DI CALCOLO DELL'IMPOSTA:

Il valore imponibile si determina rivalutando le vigenti rendite catastali urbane del 5% e moltiplicando per i seguenti coefficienti:

100 per i fabbricati di cat. A B C (esclusi A/10 e C/1)

50 per i fabbricati di cat. A/10 e D

34 per i fabbricati di CA.t.C/1

DENUNCIA:

Tutte le variazioni e/o modificazioni intervenute dovranno essere:

- ✍ Denunciati o dichiarati ai sensi dell'art. 10, comma 4, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio, su apposito modulo da ritirare presso l'Ufficio Tributi del Comune. In pratica, i principali casi in cui si dovrà compilare il modello riguardano: acquisto o vendita di immobili nel corso dell'anno che precede quello in corso, immobili che hanno acquistato o perso nel corso di detto periodo d'imposta l'esenzione o l'esclusione dall'I. C. I., terreni per i quali è cambiata la classificazione (ad esempio: da agricola a fabbricabile) fabbricati che sono diventati abitazione principale nel corso dell'anno oppure che hanno perso tale caratteristica prima del 31 dicembre dell'anno precedente quello in corso.

ULTERIORI INFORMAZIONI: I CITTADINI POSSONO RIVOLGERSI PER OGNI CHIARIMENTO PRESSO L' UFFICIO TRIBUTI – PIAZZA G MAZZOLI,8

Dalla Residenza Comunale Lì

L'Assessore alle Finanze-Tributi
(Dott. Alessandro Rotondo)

Il Sindaco
(Prof. Giuseppe D'Onorio)